

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 2856

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TAGLIABUE, STRUMENDO, PACETTI, BARBIERI, TADDEI, SOLAROLI, MOTETTA, MOMBELLI, CIABARRI, BENEVELLI, MONTANARI FORNARI, GRILLI, MAINARDI FAVA, BERNASCONI, PELLEGATTI, SANNA, LO CASCIO GALANTE, CECI BONIFAZI, PEDRAZZI CIPOLLA, UMIDI SALA, REBECCHI, STRADA, COLOMBINI, DIGNANI GRIMALDI, FACHIN SCHIAVI, GRAMAGLIA

Presentata il 9 giugno 1988

Aspettative, permessi, indennità dei componenti del comitato di gestione e dei membri delle assemblee delle unità sanitarie locali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La pure importante normativa, fissata con la legge 27 dicembre 1985, n. 816, riguardante « Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali », ha lasciato insoluti un'insieme di aspetti che toccano da vicino gli amministratori delle unità sanitarie locali. Come è a tutti noto le assemblee delle unità sanitarie locali sono composte da soli consiglieri comunali, le stesse assemblee, poi, si strutturano, sulla base dei propri regolamenti, in commissioni permanenti con la funzione di esaminare e esprimere pareri sulle proposte di deliberazione che, presentate dal comi-

tato di gestione, sono poi sottoposte all'assemblea. Le stesse commissioni assembleari, quali organi della assemblea svolgono importanti attività di ricerca, di studio, di elaborazione di proposte da sottoporre agli organi delle unità sanitarie locali. In forza di questo importante ruolo della assemblea della unità sanitaria locale e delle rispettive commissioni permanenti è urgente superare quella disparità di trattamento rispetto ai membri di un consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti. I consiglieri comunali membri di una assemblea della unità sanitaria locale, nonché delle com-

missioni permanenti assembleari, devono potere usufruire dei permessi utili a garantire il pieno assolvimento dei loro compiti istituzionali e di una indennità di presenza pari a quella di un consigliere comunale di un comune di corrispondente entità di popolazione.

Anche per i componenti del comitato di gestione della unità sanitaria locale non può non essere riconosciuto il regime previsto dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, equiparandoli ai sindaci e agli assessori di un comune con uguale numero di abitanti. Analogamente il presidente della assemblea della unità sanitaria locale deve essere equiparato ad un assessore di un comune con uguale numero di abitanti. Pare altresì utile estendere alle assemblee delle unità sanitarie la possibilità di potere deliberare di assicurare i propri amministratori ed i propri rappresentanti contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione intende, appunto, riconoscere l'attività degli amministratori delle unità sanitarie che non può non essere equiparata, sotto il profilo della responsabilità e delle funzioni, a quella di un consigliere comunale e/o assessore. Il pieno riconoscimento sul piano giuridico ed economico dell'amministratore della unità sanitaria locale non può essere ulteriormente rinviato. Sollecitazioni in questo senso vengono unitariamente dagli amministratori delle unità sanitarie

locali impegnati quotidianamente ad affrontare i problemi del funzionamento dei servizi sanitari sul territorio e della qualità delle prestazioni erogate per rispondere ai bisogni del cittadino. Tutti conosciamo lo stato di difficoltà e di crisi del servizio sanitario nazionale. Tutti conosciamo anche i vari livelli di responsabilità politica nella attuazione dei principi e dei contenuti della legge di riforma sanitaria 23 dicembre 1978, n. 833. Anche agli amministratori delle unità sanitarie locali è chiesto di fare ancora di più e meglio. La grande maggioranza di essi opera con capacità e profondo spirito di servizio. Le cose che non vanno nel governo locale dei servizi sanitari vanno corrette; il rigore e la trasparenza vanno nei fatti affermati.

Tutto questo non ci deve fare ignorare uno stato di ingiusta disparità in cui viene a trovarsi un amministratore della unità sanitaria locale e un amministratore di un ente locale. Questa disparità di considerazione e di trattamento deve essere superata. Per questo sottoponiamo alla vostra attenzione e approvazione la presente proposta di legge che ha, appunto, l'obiettivo di uniformare il trattamento dell'amministratore dell'unità sanitaria locale a quello dell'ente locale.

I presentatori della proposta di legge confidano nell'attenzione e sensibilità di tutti i colleghi e del Parlamento e auspicano una rapida discussione e approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Permessi).

1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« I lavoratori dipendenti eletti nelle assemblee delle unità sanitarie locali, nei consigli delle aziende municipali, provinciali e consortili, nei consigli circoscrizionali nonché nelle commissioni consiliari, o delle assemblee delle unità sanitarie o circoscrizionali formalmente istituite hanno diritto di assentarsi dal servizio per la partecipazione degli organi di cui fanno parte. La indennità di presenza per i membri delle assemblee delle unità sanitarie locali, nonché per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni assembleari permanenti, formalmente istituite e convocate, sono equiparate a quelle di un consigliere comunale di un comune con uguale numero di abitanti ».

ART. 2.

(Indennità di presenza dei membri delle assemblee delle unità sanitarie locali).

1. Al secondo comma dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è aggiunto il seguente periodo: « La indennità di presenza per i membri delle assemblee delle unità sanitarie per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta dell'unità sanitaria locale e per non più di una seduta al giorno, nonché per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni assembleari permanenti, formalmente istituite e convocate, è equiparata a quella di un consigliere comunale di un comune con uguale numero di abitanti ».

ART. 3.

(Indennità di carica dei presidenti, vicepresidenti e membri del comitato di gestione delle unità sanitarie locali, nonché del presidente della assemblea della unità sanitaria locale).

1. Dopo l'articolo 7 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è aggiunto il seguente:

« ART. 7-bis. — *Indennità, permessi e rimborsi del presidente e dei membri del comitato di gestione delle unità sanitarie locali.* — 1. Ai fini delle indennità, dei permessi, delle aspettative, dei rimborsi, degli assegni previdenziali, assistenziali, assicurativi, il presidente ed i membri del comitato di gestione delle unità sanitarie locali, il presidente ed i membri della giunta della comunità montana, quando il territorio di queste coincide con quello delle unità sanitarie locali, sono equiparate ai sindaci ed agli assessori di un comune con eguale numero di abitanti.

2. Il presidente della assemblea della unità sanitaria locale ai fini della indennità, dei permessi e dei rimborsi è equiparato all'assessore di un comune con uguale numero di abitanti ».

ART. 4.

(Maggioranza per l'adozione delle delibere relative alle indennità di carica).

1. L'articolo 8 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — *Maggioranza per l'adozione delle delibere relative alle indennità di carica.* — 1. Le delibere relative alle indennità di carica sono adottate dai rispettivi consigli comunali e provinciali e dalle assemblee delle unità sanitarie locali con votazione a maggioranza qualificata della metà più uno dei componenti l'assemblea ».

ART. 5.

(Assicurazioni contro i rischi conseguenti all'espletamento del proprio mandato).

1. All'articolo 23 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è aggiunto il seguente periodo: « I comuni e le province, nonché le unità sanitarie locali possono assicurare i propri amministratori ed i propri rappresentanti contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato ».

ART. 6.

(Copertura degli oneri finanziari).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per l'anno finanziario 1988, a valere sullo stanziamento iscritto al capitolo 5941 (Fondo sanitario nazionale), dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, e, per quanto di propria competenza, provvedono direttamente le unità sanitarie locali nei limiti delle disponibilità dei propri bilanci.